



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N.160

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 7 febbraio 2014 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **ANGELO BRUNO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANGELO BRUNO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, secondo cui i Tecnici tesserati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 06.05.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano comprovati documentalmente ;

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANGELO BRUNO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.05.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **EUGENIO SCIMONE**– Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **EUGENIO SCIMONE**, è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione dell'art. 38, comma 1, delle NOIF, per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 06.05.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **EUGENIO SCIMONE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.05.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE CORTESE** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIUSEPPE CORTESE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt.17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 06.05.2014
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati;
- la memoria difensiva appare in conferente giacchè gli addebiti si riferiscono al 2011, nel mentre il tardivo pagamento delle quote è stato effettuato solo nell'ottobre 2012;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE CORTESE** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.05.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **MATTEO GERARDI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MATTEO GERARDI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 06.04.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MATTEO GERARDI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.04.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **CLAUDIO PERDICHIZZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **CLAUDIO PERDICHIZZI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20.05.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **CLAUDIO PERDICHIZZI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20.05.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **CARMELO PERDICHIZZI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **CARMELO PERDICHIZZI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 06.05.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **CARMELO PERDICHIZZI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.05.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GAETANO MIRTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GAETANO MIRTO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 06.04.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati
- peraltro dalla memoria difensiva emergono circostanze attenuanti in favore del deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. **GAETANO MIRTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.03.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **ANTONINO MARCHETTI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ANTONINO MARCHETTI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 35, comma 1, del

Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 06.04.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ANTONINO MARCHETTI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.04.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **STEFANO DELLA BONA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **STEFANO DELLA BONA** è stato deferito per violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dal vigente art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico ed anche in evidente riferimento al Comunicato Ufficiale n.1 stagione 2012/13 del Settore Giovanile Scolastico - laddove si precisa che l'attività calcistica giovanile dovrà essere regolata in conformità alla "Carta dei diritti dei bambini e alla Carta dei diritti dei ragazzi allo sport", in modo che ad ogni bambino e bambina siano assicurati: il diritto a divertirsi e giocare, il diritto di beneficiare di un ambiente sano, il diritto a giocare in ambienti sicuri ed il diritto di essere circondati da persone competenti - per avere nella stagione 2012/13 e, fino al 30.07.2013, approfittando della qualifica di allenatore della squadra giovanile femminile UDS Sarzanese Calcio e approfittando, quindi, dei rapporti di frequentazione conseguenti all'affidamento e del percorso educativo e di istruzione sportiva cui era deputato, ha reiteratamente compiuto atti sessuali con la calciatrice V.M.M. minore di anni 16 facente parte della squadra dal medesimo allenata;
- Ritenuto che:
- la responsabilità del deferito in ordine ai fatti contestati emerge in modo inequivocabile dalla corposa documentazione e dagli atti dell'indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica di Massa Carrara ed acquisiti dalla Procura Federale nonché prodotti nel presente procedimento;
- i fatti contestati sono di estrema e particolare gravità sotto il profilo disciplinare e tali da giustificare integralmente l'accoglimento delle richieste formulate dalla Procura Federale della squalifica per 5 anni ivi compresa la proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione.

P.Q.M.

dichiara il sig. **STEFANO DELLA BONA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per **anni 5 con preclusione** alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della Federazione.

Procedimento disciplinare a carico di **VINCENZO BUTTO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **VINCENZO BUTTO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del

Regolamento del Settore Tecnico, ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 06.04.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **VINCENZO BUTTO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.04.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **VITTORIO PRIVITERA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **VITTORIO PRIVITERA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, secondo cui i Tecnici tesserati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 06.04.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **VITTORIO PRIVITERA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.04.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **FERDINANDO ZAPPAVIGNA** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti; considerato che il sig. **FERDINANDO ZAPPAVIGNA** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, secondo cui i Tecnici tesserati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 06.04.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **FERDINANDO ZAPPAVIGNA** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.04.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE SAMPOGNARO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Casale e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIUSEPPE SAMPOGNARO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 20.05.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIUSEPPE SAMPOGNARO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **20.05.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **MASSIMILIANO SPADARO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **MASSIMILIANO SPADARO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 06.05.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **MASSIMILIANO SPADARO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.05.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **VITO PALADINO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **VITO PALADINO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 06.05.2014.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **VITO PALADINO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato

contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.05.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **AGOSTINO TOLOMEO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **AGOSTINO TOLOMEO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività ;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 06.05.2014.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **AGOSTINO TOLOMEO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.05.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **GIROLAMO BELLOMO** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **GIROLAMO BELLOMO** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, secondo cui i Tecnici tesserati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle norme federali ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica fino al 06.04.2014.
- Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano comprovati ;

P.Q.M.

dichiara il sig. **GIROLAMO BELLOMO** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.04.2014**.

Procedimento disciplinare a carico di **ACHILLE ALECCI** – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Bisin e Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- tenuto conto degli atti e dei documenti acquisiti;
- considerato che il sig. **ACHILLE ALECCI** è stato deferito per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 17, comma 4, e 35, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, secondo cui il versamento della quota annuale è obbligatorio ed in relazione all'art. 38, comma 1, della NOIF per omissione della regolare richiesta di tesseramento per la società per cui intendeva prestare la propria attività;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione

della squalifica fino al 06.05.2014.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente comprovati

P.Q.M.

dichiara il sig. **ACHILLE ALECCI** responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica fino al **06.05.2014**.

Firenze, 10.02.2014

IL SEGRETARIO

Paolo Piani

IL PRESIDENTE

Gianni Rivera